

Termine di pagamento anno 2021

Le imprese e gli altri soggetti che, alla data del 1° gennaio 2021 sono risultati iscritti o annotati nel Registro imprese o nel Rea, devono effettuare il pagamento entro il termine indicato dall'art. 17 comma 1 del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Al pari delle imposte sui redditi, il termine per il pagamento è variabile e dipende dal mese di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.

Il termine di pagamento del diritto annuale per l'anno 2021 per le imprese e i soggetti REA che chiudono l'esercizio il 31 dicembre e che approvano il bilancio (ad es. per le società) entro i quattro mesi successivi, è il giorno 30 giugno 2021 corrispondente all'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, mentre il termine di pagamento per le imprese e i soggetti REA con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare dipende dal mese di chiusura del periodo d'imposta 2020 e dalla data di approvazione del bilancio.

Esempio – Per una società di capitali con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che chiude l'esercizio il 30/09 di ogni anno e approva il bilancio entro i quattro mesi successivi, il diritto annuale dovuto per l'anno 2021 deve essere determinato sul fatturato realizzato nell'esercizio 01.10.2020 - 30.09.2021 (periodo d'imposta 2020) e il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta 2020 (ovvero entro il 31.03.2022).

Diritto annuale 2021 - Differimento dei termini di versamento

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, **oltre che ai soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi**, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, **nonché quelli che applicano il regime forfettario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, **e ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 1, il D.P.C.M. 28 giugno 2021 (pubblicato nella G.U. n.154 del 30 giugno 2021) ha differito i termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dal 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021, senza maggiorazione.

Per i medesimi soggetti inoltre, l'**art. 9 ter del D.L. 25 maggio 2021, n. 73** (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25), in deroga a quanto disposto dall'art. 17, comma 2 del regolamento di cui al D.P.R. 435/2001, **ha prorogato al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini dei versamenti** risultanti dalle dichiarazioni fiscali **che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021**.

La proroga al 15 settembre 2021 non prevede la possibilità di beneficiare dell'ulteriore differimento ai 30 giorni successivi, applicando lo 0,40 per cento di maggiorazione.

Si conferma che la proroga [si applica automaticamente](#) [1] anche al versamento del diritto annuale per l'anno 2021.

Ultima modifica: Martedì 27 Luglio 2021

Condividi

Reti Sociali



Quanto ti è stata utile questa pagina?

Media: 1.5 (4 votes)

Rate

Source URL: <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/quando-si-paga/termine-pagamento-anno-2021>

Collegamenti

[1] <https://www.bg.camcom.it/camera/diritto-annuale/quando-si-paga>